

Codice DB0710

D.D. 8 luglio 2014, n. 404

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), necessari per costruzione del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16'') - 24 bar", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 09.10.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16'') - 24 bar", localizzato nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 18.09.2013 ed in data 27.11.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 in data 13.02.2014 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto il metanodotto esistente è soggetto ad un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume che riduce pericolosamente la profondità di posa della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 01.04.2014, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 23.04.2014, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di VEROLENGO (TO) dal 26.04.2014 al 16.05.2014.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.", con sede a Torino, in Corso G. Matteotti n. 29, (c.f. 00791490014), in qualità di unica proprietaria dei terreni censiti all'N.C.T. di VEROLENGO (TO), - Fg. 44 – mapp. 12 – 15 – 16 – 18 – 79 – 92 e 93 - Fg. 45 - mapp. 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 e 173 - Fg. 46 – mapp. 79 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 93 – 95 – 97 – 98 – 99 – 100 – 106 – 108 – 110 – 116 – 127 – 128 – 129 – 130 – 203 – 250 e 251, tramite l'Avv. Andrea VALFRE' di BONZO, con Studio a Torino, in Via A. Lamarmora n. 56, con nota in data 23.05.2014, ha presentato le seguenti osservazioni:

- contesta l'indennità di complessivi €. 7.750,00, offerta da SNAM Rete Gas S.p.A. con la comunicazione del 17.02.2014, ritenendola non congrua ed insufficiente rispetto ai vincoli ed alle limitazioni imposte sui predetti terreni.
- allega la Relazione di Stima redatta dal Geom. ALBANO Valerio di Verolengo che quantifica in €. 23.500,00, esclusi danni, frutti pendenti, ecc., l'indennità forfettaria di asservimento ed occupazione ritenuta invece adeguata al caso di specie.

Vista la nota n. 625 in data 28.05.2014 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dall'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." di Torino, sopra generalizzata, ha precisato che:

- Riguardo all'inadeguatezza dell'indennità di servitù, non siamo purtroppo in grado di soddisfare la Sua richiesta, in quanto non compatibile con i valori di riferimento dei terreni (valore agricolo dei terreni).
- La Società, (come tutti gli altri interessati), potrà formulare nel corso del procedimento la propria volontà ai sensi di legge così come previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- E' ancora possibile sottoscrivere un accordo per la costituzione volontaria della servitù secondo i contenuti già formalizzati con la ns. / comunicazione del 17.02.2014, ma in difetto, saremo costretti nostro malgrado a proseguire la procedura coattiva.

Con riferimento alle somme proposte da SNAM si fa rilevare quanto segue:

- gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza, senza particolari indagini o formalità, come previsto dall'art. 22 del DPR 327/2001 e s.m.i., e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.
- l'indennità di complessivi €. 7.750,00, offerta da SNAM Rete Gas S.p.A. con la comunicazione del 17.02.2014 era, presumibilmente, relativa alla sola costituzione volontaria di servitù, in quanto, solitamente, i danni a cose e/o piantagioni e/o frutti pendenti vengono liquidati a fine lavori. Con la predetta nota infatti, (inviata ai sensi dell'art. 17 comma 2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) probabilmente era stato trasmesso, oltre al sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 15/2014, anche uno stampato per la costituzione di servitù con la relativa indennità offerta.
- riguardo ai terreni di proprietà della Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." di Torino, sopra generalizzata, SNAM Rete Gas S.p.A. ha offerto un'indennità di asservimento ed occupazione di complessivi €. 21.710,58, come risulta dai piani particellari trasmessi a questa Struttura unitamente all'istanza di cui all'oggetto ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
- in caso di mancata accettazione, le osservazioni e le memorie presentate potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni Provinciali Espropri di TORINO e VERCELLI, in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.

Considerato che, in conformità alle deduzioni SNAM Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dall'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." di Torino sopra generalizzata.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'avente diritto, Signora Rita DANIELE (omissis), in qualità di comproprietaria del terreno censito all'N.C.T. di VEROLENGO (TO) - Fg. 44 – mapp. 64, con nota in data 05.05.2014, ha comunicato di:

- Avere già dato a SNAM il proprio consenso per la costituzione volontaria di servitù.
- Avere già inviato a SNAM, con raccomandata a. r. del 01.04.2014, tutta la documentazione necessaria.
- Essere in attesa del pagamento, da parte di SNAM, di quanto concordato.

Con riferimento al consenso dato a SNAM per la costituzione volontaria di servitù si fa inoltre rilevare quanto segue:

- la procedura coattiva non può interrompersi in quanto vi sono 7 comproprietari "irreperibili" e/o "deceduti" a favore dei quali sarà disposto, da questa Struttura, il versamento alla Cassa DD. PP. a cura di SNAM, delle rispettive quote di indennità.
- come previsto dall'art. 8 del presente provvedimento, i comproprietari "conosciuti" potranno accettare, limitatamente alla propria quota, l'indennità di asservimento ed occupazione offerta, che sarà successivamente liquidata da SNAM, previa autorizzazione di questa Struttura.

Considerato che, in materia di Usi Civici, nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 15/2014 è espressamente previsto che "...I Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO) dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede Comunale nonché il Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria, l'esistenza o meno del vincolo di USO CIVICO sui terreni interessati

dall'opera e che saranno occupati e/o asserviti..... In caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di USI CIVICI, da parte dei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), questa Struttura non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i."

Dato atto che per il tratto di gasdotto in Comune di VEROLENGO (TO), i terreni interessati dalla procedura coattiva non sono gravati da uso civico, come risulta dalla dichiarazione del Comune prot. 2553 in data 02.05.2013, nonché dai successivi accertamenti effettuati.

Dato atto che anche per il tratto di gasdotto in Comune di CRESCENTINO (VC), dall'esame della documentazione presentata da SNAM, nonché dai successivi accertamenti effettuati, i terreni interessati dalla procedura coattiva non risultano gravati da uso civico.

Considerato infine che l'opera è stata esclusa dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/04, come risulta dalla sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 15/2014 e quindi nulla – osta ad un sollecito avvio dei lavori di che trattasi.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), necessari per costruzione del nuovo metanodotto "Cortemaggiore – Torino – Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar", meglio individuati con il colore tratteggiato rosso nei piani particellari che formano parte integrante del presente provvedimento e di cui costituiscono, rispettivamente, gli Allegati n. 1 e n. 2.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
3. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 8,00 per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;

4. Il diritto della SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), meglio identificati con il colore verde negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1, e necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla realizzazione dell'opera (massimo un anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

Le osservazioni presentate dall'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." di Torino, in premessa generalizzata, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento, sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, (da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione) che, per consentire l'esecuzione delle opere, dovranno essere rimossi e non potranno più essere ripristinati al termine dei lavori.

Detti beni, previa verifica al termine dei lavori, verranno indennizzati in sede di determinazione dell'indennità definitiva da parte delle C.P.E. in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione (ovvero dello stato di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/20012001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alle Commissioni Provinciali Espropri di TORINO e VERCELLI.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente Responsabile
Marco Piletta